

IL TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Fallimentare

Fallimento della s.r.l. "G. ██████"

Il Giudice delegato dott. Giuseppe Greco;
ha pronunciato la seguente
ordinanza

ai sensi della disposizione di cui all'art. 177 del Trattato CE nel
procedimento di accertamento del passivo del fallimento della società a
responsabilità limitata "G. ██████".

1. - La C.C.I.A.A. di Cosenza ha chiesto l'ammissione al passivo del
credito della somma di € 200,00 per il diritto annuale dovuto da ogni
impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese di cui all'
articolo 2188 del codice civile.

2. - Tale "diritto annuale" è attualmente previsto dalla lettera b)
dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura" nell'ambito delle fonti di "finanziamento delle camere di
commercio" tra le quali la legge individua espressamente le seguenti:
a. i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo
per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto
della pubblica amministrazione;

b. il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c. i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla
prestazione di servizi e
quelli di natura patrimoniale;

d. le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi
regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni
delle Camere di commercio;

e. i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla
iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti;

f. i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di
enti pubblici e privati;

g. altre entrate e altri contributi.

2.1. - L'entità economica del diritto annuale è determinata sulla
base del metodo indicato al comma 4 del citato art. 18 della legge n.
580/1993 e in particolare secondo la seguente sequenza procedimentale:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei
servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire
sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota
calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del
sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

2.1.1. - La legge citata prevede, inoltre, che una quota del diritto
annuale sia riservata "ad un fondo di perequazione" individuando i
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio
"al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'
espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello
Stato al sistema delle camere di commercio" (art. 18, comma 5).

2.1.2. - La legge in esame stabilisce, infine, che le camere di
commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello provinciale, possono aumentare la misura del
diritto annuale fino al 20% al fine di cofinanziare iniziative aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle
condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza

it

(art. 18, comma 6).

3. - La direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali stabilisce il divieto di assoggettare le società di capitali (intese nel senso indicato all'art. 2 della medesima direttiva) ad alcuna imposta indiretta in relazione alla registrazione o a qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio un'attività (art. 5, lettera c).

Siffatto divieto è espressamente derogato riguardo ai "diritti di carattere remunerativo" (art. 6, lett. e),

3.1. - La suddetta direttiva è senza dubbio direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale avuto riguardo alla precisione e determinatezza delle sue disposizioni e alla assenza di condizioni di validità o di efficacia e tenuto conto del fatto che è ampiamente trascorso il termine (31 dicembre 2008) assegnato per il suo recepimento mediante atti normativi interni (cfr. Corte Costituzionale n. 168/1991).

4. - Il Giudicante, chiamato ad ammettere il credito vantato dalla C. C.I.A.A. di Cosenza nel passivo del fallimento su indicato, dubita della compatibilità della disciplina riguardante la determinazione della misura del diritto annuale rispetto al divieto posto dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2008/7/CE (che ha riprodotto la medesima disposizione contenuta nella direttiva n. 69/335/CEE all'art. 12 lett. e) per le ragioni che si vengono ad esporre.

4.1. - La Corte di giustizia, nella sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, ~~P. e C.~~ e ~~C. e C.~~ ha chiarito che la deroga al divieto di cui all'art. 12 (attuale art. 6) dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo, di cui al n. 1, lett. e), dello stesso articolo, possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, ad esempio l'iscrizione delle società di capitali, e che l'entità di tali diritti, la quale può variare a seconda della forma giuridica della società, dev'essere calcolata in base al costo dell'operazione che può essere determinato forfettariamente.

4.2. - Pronunciandosi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice di un altro Stato membro, la Corte ha precisato, nella sentenza 2 dicembre 1997, causa C-188/95, ~~F.~~ e a. che l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, per avere carattere remunerativo, gli importi riscossi per l'iscrizione nel registro delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e in occasione degli aumenti di capitale effettuati da tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi, fermo restando che tali importi possono altresì coprire le spese derivanti da operazioni minori effettuate gratuitamente. Per calcolare tali importi, uno Stato membro può prendere in considerazione tutti i costi connessi con le operazioni di registrazione, compresa la parte delle spese generali ad esse imputabili. Inoltre, uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per una durata indeterminata, purché verifichi, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi.

4.2.1. - La medesima sentenza ha precisato che la determinazione del tributo di carattere remunerativo deve, eventualmente, tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito. Per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili. Inoltre uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali

importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi.

4.3. - La Corte ha di recente chiarito, nella sentenza 10 settembre 2002, cause riunite C-216/99 e C-222/99, P e C, che in mancanza di armonizzazione delle modalità di riscossione dei diritti di carattere remunerativo, gli Stati membri sono liberi di riscuotere parallelamente più remunerazioni per il servizio reso, purché complessivamente non superino il costo di questo.

4.4. - Il diritto annuale previsto dalla legislazione italiana sembra, pertanto, difettare del carattere della "remuneratività" laddove individua quale criterio di determinazione del medesimo il "fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale". Invero tale modalità di calcolo non attiene al costo del singolo servizio reso in favore delle imprese iscritte ma è funzionale all'approvvigionamento delle risorse necessarie a garantire il fabbisogno complessivo del sistema delle camere di commercio in relazione a tutti i servizi resi dalle stesse sul territorio nazionale

Da ciò consegue che talè criterio di calcolo del diritto non è ancorato direttamente al costo del servizio reso alle imprese in relazione al mantenimento della iscrizione nel registro tenuto dalle camere di commercio.

4.4.1. - La normativa nazionale, peraltro, non esplicita le modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e all'aggiornamento delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle imprese.

4.5. - Una quota del diritto annuale viene riservata ad un "fondo di perequazione" che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale l'espletamento di tutte le "funzioni amministrative" attribuite dalla legge alla camera di commercio. Tali funzioni (che possono essere delegate alle camere di commercio dallo Stato ovvero dalle regioni: cfr. art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) non si identificano in alcun modo con i servizi resi alle imprese e tanto meno con lo specifico servizio di tenuta del registro delle imprese.

4.5.1. - Le singole camere di commercio, inoltre, possono aumentare fino al 20% l'importo del diritto annuale al fine di cofinanziare iniziative volte all'incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza.

Tale facoltà, a tutta evidenza, non può essere ricondotta allo svolgimento del servizio reso attraverso la tenuta del registro delle imprese né tiene conto del costo del servizio medesimo.

4.6. - La previsione del fondo perequativo e la facoltà di aumentare la misura del diritto annuale comprovano che il tributo difetta di alcuna remuneratività riguardo ad uno specifico servizio reso alle imprese assoggettate al pagamento dello stesso.

4.7. - Il diritto annuale è determinato forfettariamente e tuttavia non è prevista alcuna verifica ad "intervalli regolari" della sua adeguatezza al costo medio del servizio.

5. - Sulla base delle esposte considerazioni il Giudice delegato ritiene di dover sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se i criteri di determinazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 lettera b) della legge italiana 29 dicembre 1993, n. 580, come determinati dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo si ponga in contrasto con la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali in quanto non può farsi rientrare nella deroga di cui all'art. 6 lettera e) della medesima direttiva;

b) in particolare:

- se presenti il carattere della "remuneratività" il diritto annuale

it

per la cui determinazione si faccia riferimento al "fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale";

- se la previsione di un "fondo di perequazione" che persegue lo scopo di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale l'espletamento di tutte le "funzioni amministrative" attribuite dalla legge alla camere di commercio escluda il carattere remunerativo del diritto annuale;
- se la facoltà attribuita alle singole camere di commercio di aumentare fino al 20% l'importo del diritto annuale al fine di cofinanziare iniziative volte all'incremento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di appartenenza sia compatibile con il carattere remunerativo del ditto stesso;
- se la mancata esplicitazione delle modalità di individuazione del fabbisogno relativo alla tenuta e all'aggiornamento delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle imprese da parte delle camere di commercio osti all'accertamento del carattere remunerativo del diritto annuale;
- se la determinazione forfettaria del diritto annuale in assenza di alcuna previsione in ordine alla verifica ad "intervalli regolari" della sua adeguatezza al costo medio del servizio sia compatibile con la natura remunerativa del diritto;

p.g.m.

sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe e manda alla Cancelleria perché invii copia della presente ordinanza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Così deciso in camera di consiglio addì 5 novembre 2009.

Il Giudice estensore
dott. Giuseppe Greco